Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 novembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 919.

Nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e modificazione delle disposizioni preliminari alla tariffa medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visti i decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, e 30 luglio 1950, n. 578, che reca delle aggiunte alle dette norme;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art. 3 lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
70 *a*	Datteri	15 %
83	Vainiglia	20 % col dazio minimo di L. 800 per kg. netto
ex 130	Grasso di maiale fuso (strutto) qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).	
	Lo strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, destinato alla industria dei saponi, è ammesso al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
197	Vini di uve fresche:	
ex *a*	Champagne in bottiglie	40 %
200	Acquaviti:	
ex *a*	Cognacs e armagnacs in bottiglie	50 %
ex 202	Liquori, bevande spiritose o preparazioni alcooliche non nominate nè comprese altrove, in bottiglie . .	65 %
341	Nitrato di potassio	10 %
595	Libri stampati, anche illustrati:	
b	rilegati:	
	2) con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tessuto:	
	α) in lingua italiana	11 %
	β) in altre lingue	esenti
ex 670	Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati:	
a	greggi	
	I tessuti di cotone greggi, lisci (cambric, nanzook, mussolina) destinati al ricamo, sono ammessi al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni e per quantità annue che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.	
ex 904	Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove.	
	I recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili e, pertanto, inservibili ulteriormente all'uso proprio, destinati a ditte esercenti l'industria della rigenerazione delle lamiere di ferro, sono ammessi al dazio del 5% sul valore quando siano presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciame e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 cm.	
ex 1052	Propulsori a reazione per aviazione (turboreattori, turbopropulsori, generatori a pistoni liberi, razzi a reazione chimica e simili) destinati all'Amministrazione della difesa.	L'applicazione del dazio è sospesa

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione è sostituito dal seguente:

E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio. Tuttavia, il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali, a norma del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.

Art. 3.

All'art. 37, secondo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione, le disposizioni di cui alle lettere *a*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali:

55, 56, 58, 71, 117, 118, 123-*a*-1), 125-*d*, 125-*e*, 125-*f*, 127-*a*, 128, 129-*a*, 139-*i*, 152, 194-*a*, 194-*c*, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 218, 219, 221-*a*, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234-*a*, 235, 236, 237, 238, 239, 240-*a*, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 275, 276, 277-*a*, 278, 312, 313, 337-*l*, 337-*m*, 345-*l*, 349, 388-*bis*, 388-*ter*, 405, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 524, 526, 527-*a* (esclusi i pali), 528-*a* (esclusi i pali), 529-*a*, 530, 531, 532, 533-*a*-2), 550-*c* 787, 788, 789, 790, 791-*a*-1), 792-*a*, 803-*a*-1), 806, 807, 808, 809-*a*, 809-*b*, 809-*c*, 810-*a*, 810-*b*, 810-*c*, 811-*a*, 811-*b*, 811-*c*, 829, 830, 869, 875, 877, 878, 879-*a*, 879-*b*-1), 880-*a*-1), 880-*a*-2), 880-*b*-1), 880-*b*-2), 881-*a*-1), 881-*a*-2), 881-*b*-1), 881-*b*-2), 882-*a*-1), 882-*a*-2), 883-*a*-1), 883-*a*-2), 884-*a*-1), 884-*a*-2), 885-*a*, 885-b, 889, 890, 891-*a*-1) alfa, 891-*a*-2) alfa, 1322-*a*-1), 1325-*a*, 1325-*b*-1);

e) per ogni tonnellata di « Mosti di uve fresche non concentrati » (voce 196) e di « Vini di uve fresche, altri « voce 197-*c*), in fusti, damigiane o vagoni cisterna.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SFORZA — PELLA — SEGNI — TOGNI — LOMBARDO — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

LEGGE 18 ottobre 1950, n. 920.

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 giugno 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

fondo denominato « Quote Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Maffolini Alberto fu Vincenzo, livellario al comune di Grazzanise, partita 1871, foglio di mappa 4, particella 31, per la superficie di Ha. 0.68.42, con l'imponibile di L. 47,89, e confinante con la strada comunale « Quote Altura », con il fondo di proprietà Carlino Nicola ed

altri di Antimo ed altri, con il fondo di proprietà De Cece Giuseppe fu Pietro, con il fondo di proprietà Forestà Felice fu Aniello, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 agosto 1950, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 62, foglio n. 81. — BERITELLI

(5087)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950.

Nuova denominazione della Cassa nazionale assistenza medici ed approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, concernente il riconoscimento giuridico della Cassa nazionale assistenza medici e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente la « Ricostituzione degli Ordini delle professioni e la disciplina delle professioni stesse;

Visto il verbale del Consiglio direttivo della Cassa nazionale assistenza medici 19 agosto 1950, relativo alle modifiche da apportare allo statuto vigente ed alla trasformazione della denominazione attuale della Cassa in quella di « Ente nazionale di previdenza e assistenza medici »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa nazionale assistenza medici assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e assistenza medici », e ne è approvato lo statuto, composto di numero 25 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 233. — LA MICELA

Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici

TITOLO I

Costituzione e scopi.

Art. 1.

La « Cassa nazionale di assistenza dei medici » riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici ».

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità che saranno stabilite ai sensi dell'art. 15, lettera c), del presente statuto.

TITOLO II

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Fanno parte dell'Ente tutti i medici iscritti agli Albi professionali provinciali.

Art. 4.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati all'art. 2 mediante contributi degli iscritti, previsti all'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e mediante gli altri proventi indicati nell'art. 22 del presente statuto.

TITOLO III

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:
a) il Consiglio nazionale;
b) il Comitato direttivo;
c) il Comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il Collegio sindacale.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei medici.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 11.

Si riunisce in via straordinaria, su convocazione del presidente, quando ne sorga necessità o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, per deliberare su tutti gli altri argomenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio nazionale è legalmente costituito, in prima convocazione, quando vi intervenga la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita a un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa, il Consiglio nazionale è legalmente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8.

Ciascun presidente dell'Ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro inscritto all'Albo professionale della Provincia o un altro presidente di Ordine provinciale.

Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega.

Art. 9.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardino persone.

Art. 10.

La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal presidente dell'Ente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente.

Il segretario del Consiglio è nominato dallo stesso Consiglio nazionale.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

Spetta al Consiglio nazionale:

a) di eleggere i membri del Comitato direttivo;

b) di nominare due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente;

c) di determinare la retribuzione al Collegio sindacale e l'importo della medaglia di presenza ai membri del Comitato direttivo ed ai sindaci;

d) di deliberare sui bilanci consuntivi presentati dal Comitato direttivo;

e) di stabilire le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari e le linee generali dei regolamenti per disciplinare sia il conseguimento dei detti scopi statutari, sia il funzionamento dell'Ente e in particolare di esprimere parere sulle materie previste dall'art. 15, lettera *c*);

f) di dare il proprio parere sulle modifiche allo statuto proposte dal Comitato direttivo;

g) di deliberare sulle proposte formulate dai suoi componenti.

Art. 12.

Il Comitato direttivo è composto oltre che dal presidente, dal vice presidente e da quattordici membri dei quali:

a) dieci eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente;

b) uno designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) uno designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) due designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici di cui uno particolarmente esperto in materia attuariale ed uno in materia di amministrazione finanziaria.

Il direttore della Cassa interviene alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo.

I membri del Comitato direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili

I membri eletti che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive del Comitato direttivo, sono dichiarati decaduti dalla carica dal Comitato stesso con provvedimento motivato, che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato da parte del Comitato stesso — e per esso dal presidente — con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.

Contro il provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero del lavoro entro il termine di trenta giorni dalla notificazione all'interessato.

Qualora, in dipendenza dei provvedimenti di cui al precedente capoverso o per dimissioni o altra causa venisse a mancare la metà dei membri elettivi dal Comitato direttivo, dovrà essere convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione, secondo le norme stabilite per le elezioni generali.

Qualora invece venisse a mancare un numero inferiore di membri, il Comitato direttivo ha facoltà di provvedere alla sostituzione, designando altri iscritti all'Ente; il provvedimento dovrà essere notificato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 13.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato direttivo o da almeno un terzo dei componenti il Comitato direttivo o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Comitato direttivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Comitato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Comitato partecipano i sindaci dell'Ente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, dal vice-presidente.

Il segretario è nominato dal Comitato direttivo.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 14.

Ai membri del Comitato direttivo è assegnata una medaglia di presenza (nell'importo deliberato dal Consiglio nazionale) per l'intervento ad ogni adunanza del Comitato direttivo o esecutivo.

Saranno inoltre loro rimborsate le spese sostenute.

Art. 15.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari e i progetti dei relativi regolamenti, nonchè quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;

b) di redigere in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale il testo dei regolamenti e provvedere alla loro applicazione;

c) di deliberare, di concerto col Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei medici e previo parere del Consiglio nazionale dell'Ente sulle forme di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, sull'importo e sulle modalità di pagamento dei contributi, sulla specie e l'ammontare delle prestazioni, sui requisiti per avervi diritto e sulle modalità di corresponsione delle stesse;

d) di studiare e sottoporre al Consiglio nazionale tutte le riforme, che appariranno successivamente convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza;

e) di deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

f) di deliberare sul bilancio preventivo per l'anno prossimo entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il Comitato è inoltre investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio nazionale, fatta eccezione di

quando demandato dalla legge o dallo statuto al Consiglio nazionale e salvo la ratifica e l'approvazione delle autorità competenti, quando sia richiesta.

Pertanto esso potrà, fra l'altro, deliberare: l'assunzione e il licenziamento del personale, determinandone lo stato giuridico e il trattamento economico; l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni immobili e mobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, e ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge dello statuto e dei regolamenti.

Il Comitato direttivo può delegare parte delle attribuzioni di cui al primo comma al Comitato esecutivo ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a*), *c*), *e*) ed *f*).

Art. 16.

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente, dal vice presidente, dai membri designati, rispettivamente, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uno dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e di quelli designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce, a norma dell'art. 13.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo si riunisce, in via ordinaria ogni trimestre, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o uno dei suoi componenti o i sindaci ne facciano richiesta.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo salvo il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti due dei suoi componenti oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 18.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare su quanto ad esso delegato dal Comitato direttivo;

c) di deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;

d) di deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

e) di esaminare le proposte da sottoporre al Comitato direttivo.

Art. 19.

Il presidente e il vice-presidente sono eletti nel proprio seno, dal Consiglio nazionale fra i membri elettivi.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo. Egli vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, chiedendone quindi la ratifica alla prima adunanza dell'uno e dell'altro, secondo la rispettiva competenza.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza e dell'impedimento del presidente ed eventualmente del vice-presidente.

Art. 20.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri vengono designati dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 10.

I sindaci hanno i compiti stabiliti dall'art. 2397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci intervengono alle sedute del Comitato direttivo e a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

TITOLO IV

Patrimonio sociale — Amministrazione - Bilanci

Art. 21.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 22.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 15, lettera *c*);

b) le entrate stabilite per legge;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 23.

Le norme per la gestione amministrativa e contabile saranno stabilite con regolamento.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie, straordinarie e matematiche, secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 24.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni e indagini sul suo funzionamento

Sono soggette alla sua approvazione le deliberazioni concernenti i regolamenti e i bilanci dell'Ente e quelle relative alle forme di previdenza ed assistenza da attuarsi e alla determinazione e disciplina dei contributi e delle prestazioni.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 25.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici che lo devolverà a scopi assistenziali a favore della categoria.

Visto, *il Ministro*: MARAZZA

(4994)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1950.

Contrassegni di Stato speciali per miscele di surrogati del caffè con caffè coloniale e determinazione del compenso allo Stato per tutti i contrassegni per surrogati del caffè

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, comma secondo, del testo unico di leggi 8 luglio 1924 per l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, approvato con regio decreto 16 aprile 1896, n. 107;

Visti i decreti Ministeriali 21 novembre 1921, n. 6308, 23 ottobre 1926, n. 7147, e 21 settembre 1927, n. 5972;

Ritenuta la necessità, di stabilire le norme di condizionamento e di istituire appositi tipi di contrassegni per l'identificazione di recipienti contenenti miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto, nonchè di determinare il prezzo di tutti i contrassegni per i surrogati del caffè;

Decreta:

Art. 1.

Le miscele di surrogati del caffè con caffè coloniale torrefatto, o con estratti di questo, possono essere condizionate — oltre che nei pacchetti o recipienti ammessi dall'art. 1 del decreto Ministeriale 21 novembre 1921, n. 6308, e identificati con le fascette stabilite dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, modificati dai decreti Ministeriali 23 ottobre 1926, n. 7147, e 21 settembre 1927, n. 5972 — anche in recipienti metallici senza saldatura, con coperchio a chiusura ermetica agraffato a macchina, contenenti i seguenti pesi netti di miscela: grammi 2000, 1000, 500, 250, 100 e identificati con i contrassegni di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

I contrassegni da applicare ai recipienti metallici chiusi a macchina senza saldatura, indicati nel precedente articolo, sono di cinque differenti specie a secondo dei diversi pesi netti.

Essi hanno tutti forma quadrata, con orlo dentellato mediante perforatura e sono stampati su carta filigranata.

Il lato del quadrato è di mm. 32 per i contrassegni da grammi 2000 e 1000, e di mm. 27 per quelli da grammi 500, 250 e 100.

In una corona circolare prossima al margine vi è la leggenda, in lettere bianche, « Imposta di fabbricazione »; nella metà superiore della parte centrale vi è lo stemma della Repubblica Italiana e nella metà inferiore la parola « grammi » sotto cui è il numero indicante il peso.

La corona circolare è di colore:

rosso carminio per i contrassegni da gr. 2000;
bleu acciaio per i contrassegni da gr. 1000;
giallo arancio per i contrassegni da gr. 500;
viola scuro per i contrassegni da gr. 250;
verde cupo per i contrassegni da gr. 100.

Lo stemma della Repubblica e la indicazione del peso sono, per tutti i contrassegni, di colore bruno seppia sul fondo della parte centrale, tratteggiato dello stesso colore più tenue.

Art. 3.

Tanto i recipienti metallici di cui all'art. 1, identificati con i contrassegni di cui all'art. 2, da usarsi esclusivamente per miscele di surrogati del caffè con caffè coloniale, quanto i pacchetti o recipienti identificati con le ordinarie fascette, quando contengano le predette miscele, debbono recare stampata in modo ben visibile, oltre alle indicazioni della ditta fabbricante e della località della fabbrica, prescritte dal regolamento per l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, la percentuale di caffè coloniale contenuta nella miscela.

Il taglio del contrassegno o della fascetta applicato deve essere quello corrispondente al peso netto della miscela mentre la imposta di fabbricazione è commisurata alla quantità di surrogato contenuta nella miscela.

I contrassegni da gr. 2000 possono essere usati soltanto per miscele nelle quali il surrogato non superi il 50 % dell'intera miscela.

I contrassegni o fascette devono essere applicati a cura del fabbricante o dell'importatore con sostanza adesiva atta ad attaccarli saldamente in guisa da aderire completamente alla superficie sottostante.

Art. 4.

Nella dichiarazione di lavoro prescritta dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, il fabbricante, qualora intenda preparare miscele di caffè coloniale con surrogati, deve anche indicare le quantità percentuali sia di caffè che di surrogati che saranno contenute nella miscela e che saranno controllate con vigilanza finanziaria le cui spese sono a carico della ditta fabbricante.

Nelle dichiarazioni di estrazione dei prodotti dalla fabbrica, prescritte dall'art. 12 del regolamento sopra citato, dovranno pure essere indicate le percentuali di caffè e di surrogato contenute nei pacchetti o recipienti e il peso totale del surrogato da estrarre, su cui è da commisurare l'imposta di fabbricazione.

Art. 5.

Per la somministrazione alle ditte dei contrassegni istituiti col presente decreto, nonchè degli altri contrassegni a fascetta, per surrogati del caffè, stabiliti dagli articoli 2 e 3 decreto Ministeriale 21 novembre 1921, n. 6308, modificati dai decreti Ministeriali 23 ottobre 1926, n. 7147, e 21 settembre 1927, n. 5972, debbono corrispondersi allo Stato, per ciascun contrassegno, i seguenti prezzi:

per i contrassegni da grammi 60, 100, 200 e 250: L. 0,50;
per i contrassegni da grammi 500: L. 1,00;
per i contrassegni da grammi 1000 e 2000: L. 2,00.

Per le consegne di contrassegni che saranno fatte alle ditte fabbricanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del prezzo dovrà essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale e la relativa quietanza dovrà essere presentata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione insieme con la richiesta del numero e tipo di contrassegni occorrenti alla ditta.

Per i contrassegni in possesso delle ditte fabbricanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il pagamento del prezzo dei contrassegni stessi verrà fatto contemporaneamente a quello dell'imposta di fabbricazione, all'atto della estrazione, dal magazzino di fabbrica, dei pacchetti o recipienti di surrogati cui i contrassegni sono applicati.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 ottobre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1950
Registro Finanze n. 24, *foglio n.* 159. — LESEN

(5091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 218

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,85	142,85
» Milano	624,84	142,90
» Napoli	624,75	142,75
» Palermo	624,82	143 —
» Roma	624,82	142,90
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,825	142,90
» Venezia	624,83	142,90

Media dei titoli del 30 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,75
Id. 3,50 % 1902	73,30
Id. 3 % lordo	51,40
Id. 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	76,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,90
Id. 5 % 1936	94,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	100,025
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,83
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Fabio Ficicchia di Giuseppe, nato a Scicli (Ragusa), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Messina nel 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(5104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A), pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 settembre 1950, n. 202.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 giugno 1950;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1950, con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso è stato prorogato al 31 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1950;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente tale termine in considerazione di particolari sopravvenute esigenze della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Il termine utile (31 ottobre 1950) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova, nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1950, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1950
Registro Tesoro n. 14, foglio n. 317

(5108)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.